

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>pag.</i> XXV
---------------------------	--------------------

Parte Prima

PROBLEMI GENERALI

I.

REATO PLURISOGGETTIVO E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

1. L'art. 2392 c.c. e la sua concreta rilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità penale per la commissione di fatti pregiudizievole (costituenti naturalmente reato) agli interessi societari	3
2. Le deliberazioni pregiudizievole del consiglio di amministrazione e la posizione dell'amministratore dissenziente: il requisito della immunità da colpa e il dovere di impugnativa della deliberazione consiliare	6
3. Inammissibilità di un inquadramento della responsabilità degli amministratori di società per reati societari nell'ambito della categoria del reato plurisoggettivo	11
4. Il c.d. reato collegiale quale mero travestimento verbale per indicare con diverse parole ipotesi di applicazione delle norme che disciplinano il concorso di persone nel reato: conseguente inaccettabilità della correlazione fra collegialità e responsabilità solidale dei membri di un consiglio di amministrazione sancita dalla legge civile	15
5. L'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e di fare quanto possibile per impedire il compimento di atti dannosi e la legittimazione individuale all'esercizio dell'impugnativa da parte dell'amministratore pienamente consapevole dell'illiceità della delibera consiliare	18
6. L'art. 2392, secondo comma, c.c. e l'obbligo giuridico di impedire l'evento costituito dal pregiudizio alla società: l'art. 40 cpv. c.p. e sua applicabilità alle società di capitali.	28
7. La prova del legittimo impedimento (o di altra valida giustificazione) dell'amministratore che, pur consapevole dell'illiceità della delibera, abbia ommesso di adoperarsi concretamente per impedire il verificarsi dell'evento dannoso (o per attenuarne le conseguenze) al fine di eliminare l'apparenza di un comportamento doloso anche nei casi dove può esservi stata semplicemente una condotta colposa	30

II.

LA GIUSTIZIA PENALE NEI CONFRONTI
DEI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

	<i>pag.</i>
1. I poteri del singolo amministratore e la regola della collegialità nell'attività del consiglio di amministrazione	35
2. Gli orientamenti della giurisdizione penale: l'inquietante caso del Banco Ambrosiano	38
3. La « soluzione » offerta dai giudici di primo grado	41
4. La presenza di « indicatori di crisi » quale prova del dolo nella inerzia degli amministratori secondo i giudici di appello	44
5. L'accertamento del dolo sulla base di un criterio statistico nella sentenza del giudice di legittimità	47
6. Doveri e compiti del collegio sindacale nell'insegnamento della corte regolatrice	50
7. L'aberrante equiparazione della colpa al dolo: la prova di un fatto surrogata dalla prova della possibilità di quel fatto.	53

III.

GESTIONE D'IMPRESA E RESPONSABILITÀ PENALE:
CURIOSITÀ E STRAVAGANZE
DELL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE

1. Il rapporto del giudice civile al giudice penale a norma dell'art. 3 c.p.p. e il rischio di una strumentalizzazione indebita dell'Ufficio del pubblico ministero	61
2. L'assunzione di partecipazioni e la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: a) la prima applicazione giurisprudenziale dell'art. 2630, secondo comma, n. 3, c.c. e le sue affermazioni "di principio": il parametro della "misura" della partecipazione quale criterio sufficiente per l'accertamento dell'elemento oggettivo della fattispecie criminosa; l'acquisto di una partecipazione di controllo quale criterio a sua volta sufficiente per decidere della violazione, o meno, del parametro della "misura"; l'equiparazione delle forme indirette di mutamento dell'oggetto sociale a quelle dirette, e conseguente irrilevanza dell'eventuale interposizione di società controllate	64
3. b) l'eterodossia degli enunciati formulati in occasione del primo intervento giudiziario: l'implicita soppressione del principio dell'autonomia patrimoniale di soggetti giuridici distinti; l'arbitraria identificazione del concetto di <i>utilità</i> sociale con quello di <i>inerenza</i> all'oggetto sociale: la "correzione" apportata al testo normativo attraverso l'affermata scindibilità dei due criteri, di misura e di oggetto, ai fini della constatazione di una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	68
4. c) il ripristino del rispetto degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di assunzione di partecipazioni non consentite nella riforma della sentenza operata dai giudici di appello	70

	<i>pag.</i>
5. La responsabilità penale dell'azionista (per disastro colposo e omicidio colposo plurimo) in una, ovviamente "impegnata", concezione della « società [commerciale] globalmente intesa »	73

IV.

I REATI SOCIETARI:
UNA NORMATIVA TORMENTATA E MALTRATTATA

1. L'allocazione topografica dei reati societari: i problemi posti da una tecnica legislativa talora approssimativa e l'irrinunciabile esigenza del più intransigente rispetto del principio di stretta legalità e del divieto dell'interpretazione analogica	80
2. Gli inconvenienti provocati da affrettate sostituzioni di talune disposizioni con la tecnica novellistica e le preoccupanti esperienze delle loro prime applicazioni in sede giudiziaria: l'acquisto di azioni proprie e i poco credibili "aggiustamenti di tiro" proposti dal giudice di legittimità per imporre la « lettura » del nuovo testo come se fosse la « reincarnazione » di quello vecchio	85
3. Il "silenzio" dei repertori di giurisprudenza in ordine alla maggior parte delle norme incriminatrici in materia di società: in evidenza per un trentennio, prima della loro depenalizzazione, i reati "bagatellari". L'imposizione del « diritto vivente » a spese di quello vigente	90
4. La « sostituzione » giudiziaria della lettera congiuntiva <i>e</i> con quella, di valore disgiuntivo, <i>o</i> : la emblematica vicenda della norma incriminatrice delle assunzioni di partecipazioni in altre imprese comportanti modificazione sostanziale dell'oggetto sociale	94
5. Una pretesa ipotesi di conflitto di interessi a carico di chi sia amministratore tanto della società controllante quanto della società controllata, totalitariamente posseduta dalla prima	97
6. Una « cultura del sospetto » alla radice delle stravaganti applicazioni di talune norme penali societarie; conseguente opportunità di porre rimedio alla parziale inadeguatezza del sistema repressivo vigente con nuovi modelli di incriminazione	98

Parte Seconda

I SINGOLI REATI SOCIETARI

I.

L'ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI

1.

Utile fittizio e utile non distribuibile

1. L'art. 2621 n. 2 c.c. e il principio della conservazione ed utilizzazione dei beni societari	109
---	-----

	<i>pag.</i>
2. Il concetto di utile fittizio e i problemi connessi alla sua determinazione	115
3. Utile di esercizio e utile di bilancio: rilevanza della distinzione ai fini della determinazione dell'utile ripartibile	119
4. Il concetto di « utile realmente conseguito »; utili fittizi e utili non distribuibili	120
5. Utili fittizi e non distribuibili e fattispecie dubbie o controverse: a) il premio nell'emissione di azioni sopra la pari	128
6. b) Rivalutazione economica di beni iscritti in bilancio in base al criterio del valore legale	130
7. c) Rivalutazione economica dei beni iscritti in bilancio in base al criterio del valore effettivo	132
8. d) Utile realmente conseguito e valutazione dei crediti da contratti ad esecuzione differita	133
9. e) La formazione della riserva legale mediante sopraprezzo delle azioni	135
10. Utile netto e partecipazione dell'amministratore agli utili	137

2.

La struttura oggettiva della fattispecie

1. Il bilancio nella struttura oggettiva della fattispecie: il pagamento del dividendo in base a bilancio in corso di esercizio e sua illiceità	140
2. L'irregolare approvazione del bilancio e la sua irrilevanza ai fini della ripartizione dell'utile	142
3. La mancanza di approvazione del bilancio o la mancata redazione di esso e la sua irrilevanza per la integrazione dell'elemento oggettivo del reato	145
4. La difformità dal bilancio approvato: necessità della oggettiva inesistenza degli utili ripartiti per la incriminabilità della ripartizione	148
5. Bilancio falso ed utili fittizi o non distribuibili: i criteri di valutazione stabiliti dal codice civile e la possibilità di sottovalutazione di cespiti	149
6. La conseguente legittimità della costituzione di riserve occulte mediante sottovalutazione di attività e i principi della chiarezza e della precisione nella redazione del bilancio	154
7. L'iscrizione delle merci nell'inventario e nel bilancio e la ripartizione di utili fittizi o di utili non distribuibili	162
8. Il principio dell'intangibilità del capitale sociale e della riserva legale e le ipotesi di disponibilità di quest'ultima	164
9. Utile fittizio o non distribuibile e riserve apparenti: l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza francesi	169
10. La pretesa illiceità della distribuzione di riserve apparenti sotto forma di ripartizione di utili: l'assoluta irrilevanza del fatto sia sul piano penalistico che su quello civilistico	171
11. Utile fittizio o non distribuibile e riserve occulte: a) distribuzione di riserve occulte sotto forma di ripartizione di utili e requisiti per la sua liceità: del plusvalore su valori mobiliari, in particolare	174

	<i>pag.</i>
12. <i>b)</i> Del plusvalore risultante da svalutazione monetaria: di taluni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in particolare	177
13. L'epoca di costituzione delle riserve occulte e sua irrilevanza ai fini della distribuzione delle riserve in oggetto sotto forma di ripartizione di utili	179
14. Il momento consumativo del reato	181
15. False comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili: l'autonomia delle due fattispecie criminose e la ipotizzabilità del concorso materiale dei reati	183
16. Illegale ripartizione di utili e indebita restituzione ai soci degli apporti al capitale sociale	188
17. Illegale ripartizione di utili e appropriazione indebita	190

3.

La distribuzione degli acconti sul dividendo

1. Il problema della liceità degli acconti-dividendo e le origini della disputa	192
2. La pretesa illiceità penale della distribuzione di acconti sul dividendo e l'asserita coincidenza delle fattispecie degli artt. 2433 e 2621 n. 2 c.c.	194
3. I presupposti della liceità penale nel fatto della distribuzione degli acconti sul dividendo; la tutela dei terzi e la distribuzione dei poteri tra amministratori ed assemblea nel sistema della legge	198
4. L'asserita diversità di presupposti e di effetti giuridici della distribuzione di acconti sul dividendo rispetto alla corresponsione dei dividendi	202
5. L'inammissibilità della limitazione della responsabilità civile degli amministratori alla sola ipotesi di insuccesso nella ripetizione delle somme distribuite a titolo di acconto	207
6. La legge 7 giugno 1974, n. 216, e il riconoscimento della liceità della prassi della distribuzione ai soci di anticipi sull'utile futuro	211
7. L'inversione di tendenza rappresentata dall'art. 2621 n. 3 c.c. introdotto con l'art. 19 del d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30	213

4.

L'elemento soggettivo

1. False comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili: la diversa finalità delle due norme e suo riflesso sul piano dell'elemento soggettivo	218
2. Il dolo del delitto di illegale ripartizione di utili	220
3. La responsabilità dei terzi per concorso nel reato proprio degli amministratori	222
4. La responsabilità dei sindaci: dell'elemento soggettivo, in particolare, del delitto di cui all'art. 2632 n. 1 c.c.	223
5. Dolo eventuale e distribuzione degli acconti-dividendo prima della riforma introdotta con la legge 10 febbraio 1986, n. 30	225
6. L'art. 2621 n. 3 c.c. e i suoi riflessi sull'elemento psicologico del reato	230

II.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
E BILANCIO CONSOLIDATO

	<i>pag.</i>
1. Il bilancio consolidato quale comunicazione sociale a tutti gli effetti: le contrastanti posizioni dottrinali e l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità	234
2. Le falsità astrattamente configurabili nella redazione del bilancio consolidato. Le falsità <i>originarie</i> : a) la nozione di società controllata nell'art. 2359 c.c. e negli artt. 26 e 28 del d.lgs. n. 127 del 1991 e i casi di esclusione facoltativa della società controllata dall'area di consolidamento	237
3. b) I criteri di redazione del bilancio consolidato: l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli amministratori della capogruppo e la configurabilità di una falsità penalmente rilevante allorquando dello scostamento dalle regole di consolidamento non sia stata data alcuna informativa nella nota integrativa, oppure l'informativa fornita sia risultata decettiva o comunque inattendibile	242
4. Le falsità <i>derivate</i> : inammissibilità di rettifiche di poste nei bilanci da consolidare e ammissibilità delle rettifiche dei criteri di valutazione ai fini della loro omogeneizzazione. La conoscenza di falsità nei bilanci della controllata da parte degli amministratori della capogruppo e il ruolo svolto dalla nota integrativa	248

III.

LA COMUNICAZIONE SOCIETARIA
CON UNICO DESTINATARIO

1. Il carattere plurioffensivo del reato di false comunicazioni sociali in una sentenza (inedita) della giurisprudenza di merito e la conseguente asserita « ampiezza di spettro dei destinatari » di dette comunicazioni: irrilevanza, ai fini penali, dell'invio della comunicazione societaria ad un solo soggetto (persona fisica o giuridica)	257
2. I precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità a proposito del mendacio bancario, considerato quale falsa comunicazione sociale: l'indirizzo critico della dottrina e la tutela penale dei soci e dei creditori sociali quali « categorie aperte » e non <i>uti singuli</i>	261
3. Il richiamo all'art. 10 legge 23 marzo 1983, n. 77 e all'art. 4 legge 17 aprile 1986, n. 114 operato dalla giurisprudenza a conferma della propria interpretazione « onnicomprensiva » dell'art. 2621, n. 1, c.c. e l'efficacia effettivamente spiegata sul piano esegetico dalle invocate disposizioni legislative in senso nettamente contrario rispetto alla tesi giurisprudenziale.	265
4. L'allargamento della tutela penale alle istituzioni pubbliche di controllo e la distinzione delle false informazioni agli organi di controllo da quelle rese al pubblico. Estraneità del c.d. « bilancio-tipo » all'area di operatività dell'art. 2621 c.c. e conseguente conferma della inammissibilità di	

	<i>pag.</i>
ricomprendere nelle comunicazioni propriamente sociali le comunicazioni societarie rivolte ad un unico e predeterminato destinatario	268

IV.

FALSA COMUNICAZIONE SOCIALE
E ANNUNCIO DI PROGETTO INDUSTRIALE NON VERITIERO

1. Il problema: la proposta di aumento di capitale al dichiarato scopo, ritenuto falso, di procedere all'acquisizione di nuovi <i>asset</i> . Irrilevanza <i>ex artt.</i> 2621 e 2622 c.c. di siffatto mendacio non potendo essere ricompresa nel «fatto non rispondente al vero» ogni comunicazione inveritiera, ma unicamente quelle in grado di rappresentare della situazione economica della società un quadro falso. I criteri di individuazione dei fatti «economicamente» rilevanti	273
2. L'uniforme orientamento della dottrina e della giurisprudenza circa l'estraneità delle falsità nelle indicazioni della causale alla sfera concettuale delle surrichiamate norme incriminatrici. Identità di disciplina, nell'ottica del reato di false comunicazioni sociali, fra società quotate e società non quotate	278
3. L'indirizzo unanime della dottrina, tanto alla stregua della normativa abrogata quanto di quella introdotta col d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nel negare che possano essere considerati «fatti non rispondenti al vero» le semplici manifestazioni di volontà o le enunciazioni di propositi: la significativa inesistenza, al riguardo, di responsi giudiziari di segno difforme.	281
4. Epilogo: qualche piccolo ma inquietante interrogativo	282

V.

FALSITÀ NELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
E DELITTO DI AGGIOTAGGIO

1. Il problema della ipotizzabilità, o meno, del concorso formale, <i>ex art.</i> 81, comma 1, c.p., del reato di aggioaggio <i>ex art.</i> 2637 c.c. col reato di falsità nelle relazioni della società di revisione <i>ex art.</i> 2624 c.c.: necessità di considerare le condotte tipiche del delitto di aggioaggio e del delitto di falsità da parte del revisore	287
2. Ammissibilità del concorso materiale, <i>ex art.</i> 81, cpv., c.p., del reato previsto dall'art. 2624 c.c. con quello previsto dall'art. 2637 c.c. Inammissibilità di un loro concorso formale	292

VI.

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
E «BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO» *EX ART.* 2357 C.C.

1. Il regolare accertamento degli utili netti richiesto dal testo originario dell'art. 2357 c.c. e la risultanza di essi da un «bilancio regolarmente	
---	--

	<i>pag.</i>
approvato» secondo il nuovo testo introdotto dall'art. 8 d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30: la discutibile contrapposizione fra opzione «formale» e opzione «sostanziale» e la scelta operata dalla giurisprudenza di merito nella prima decisione in tema di acquisto di azioni proprie registrata dopo la riforma legislativa	298
2. Le reazioni critiche dei primi commentatori alla pronuncia dei giudici di merito: il suggerimento di una «rilettura integrativa» del nuovo testo dell'art. 2357 c.c. onde evitare il risultato «paradossale» di una attenuazione della tutela penale dell'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili	300
3. L'intervento del giudice di legittimità: l'esigenza della regolare approvazione del bilancio proiettata, anche ai fini della responsabilità penale <i>ex art.</i> 2630, primo comma, c.c., nell'ottica di un bilancio ratificato nelle forme prescritte e che non sia falso nelle voci concernenti gli utili e le riserve	303
4. Necessità di tenere distinti il profilo della responsabilità civile e quello della responsabilità penale; l'inconsistenza del richiamo alla norma dettata dall'art. 2621, n. 2 c.c., ai fini della rivalutazione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice posta dall'art. 2630, primo comma, n. 2, c.c. e la nozione di «bilancio regolarmente approvato» nel pensiero dei cultori del diritto societario	306
5. Il singolare tentativo giudiziario di escludere gli Istituti di credito dall'applicabilità della nuova normativa nel timore, peraltro più che ragionevole, che anche in sede di legittimità venisse confermata la c.d. opzione «formale» prescelta dalla giurisprudenza di merito	311
6. L'art. 2621, n. 3, lett. <i>a</i>) e <i>c</i>), c.c. quale probante attestazione della preferenza accordata dal d.P.R. n. 30 del 1986 alle fattispecie criminose formalisticamente strutturate: la maldestra formulazione degli artt. 2357, primo comma, e 2359- <i>bis</i> , primo comma, c.c. quale «incidente di percorso» rispetto alle intenzioni del legislatore	313
7. La non punibilità — per il divieto di analogia in materia penale — dell'acquisto di azioni proprie allorquando gli utili, effettivamente esistenti al momento della regolare approvazione del bilancio, dovessero rivelarsi poi insussistenti al momento dell'esecuzione della delibera assembleare a causa di perdite verificatesi nel corso dell'esercizio	316

VII.

DELIBERAZIONE DI NOMINA
DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
E MANCATO ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI PUBBLICITARI

1. Necessità, ai fini dell'applicabilità della sanzione penale per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari *ex art.* 2626 c.c., della previa

	<i>pag.</i>
accettazione (espressa o tacita) della carica di amministratore e completa realizzazione dell' <i>iter</i> formativo della nomina con la semplice notificazione della relativa deliberazione.	321
2. Inammissibilità di una presunzione di consenso da parte del nominato e del conseguente onere di comunicazione del rifiuto della nomina	323
3. Inaccettabilità del collegamento di obblighi e sanzioni alla semplice notizia della nomina: necessità, in difetto di accettazione, di assunzione delle funzioni o del compimento di atti che univocamente implicino la volontà di accettare.	326
4. Inammissibilità di una interpretazione <i>restrittiva</i> dell'art. 2383 c.c., alla stregua della quale il termine per procedere alla iscrizione della nomina dovrebbe decorrere dalla accettazione di essa qualora questa fosse avvenuta decorso il termine previsto per l'iscrizione della nomina stessa.	329
5. Decorrenza, in ogni caso, del termine per l'iscrizione dalla notizia della nomina e conseguente <i>onere</i> di accettazione della nomina entro detto termine	331
6. La disputa sull'applicabilità delle norme: quella dell'art. 2626 c.c. ovvero quella posta dall'art. 2194 stesso codice; il carattere sussidiario di quest'ultima disposizione.	332

VIII.

L'INOSSERVANZA DELLE DECISIONI
DEL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA: PROFILI PENALI

1. Il problema	337
2. Gli aspetti privatistici: la efficacia vincolante definitiva della decisione del presidente di togliere la parola al socio non appena emersi, a carico di quest'ultimo, gli elementi dell'abuso nel concreto esercizio del diritto di discussione.	339
3. Le conseguenze nella prospettiva penalistica: applicabilità dell'art. 610 c.p. nell'ipotesi di inottemperanza alla disposizione impartita dal presidente dell'assemblea	343
4. La <i>exceptio doli generalis</i> e il significativo orientamento, in materia societaria, della più recente giurisprudenza tedesca.	344

IX.

SULLA IRREGOLARITÀ DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI
PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE
DEGLI AMMINISTRATORI

1. Contenuto delle azioni e contenuto delle obbligazioni: la differente formulazione delle rispettive prescrizioni della legge civile e i suoi riflessi nell'interpretazione della norma incriminatrice dell'irregolarità dei titoli azionari od obbligazionari	351
---	-----

	<i>pag.</i>
2. Il silenzio della norma civile sul requisito della necessità della sottoscrizione delle obbligazioni: orientamenti dottrinali.	353
3. Il divieto del procedimento analogico e la tesi della non punibilità dell'omessa sottoscrizione; la sottoscrizione e l'esigenza dell'autenticità del titolo obbligazionario	354
4. L'interesse dell'obbligazionista alla giuridica esistenza o, quanto meno, alla validità della dichiarazione cartolare e conseguente necessità della sottoscrizione dell'obbligazione da parte del rappresentante legale della società emittente: irrilevanza del richiamo al divieto di analogia in materia penale e conseguente punibilità della mancata sottoscrizione dell'obbligazione.	355

X.

SULLA RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
PER L'OMESSA REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Omessa denuncia, comunicazione o deposito, penalmente sanzionati dall'art. 2626 c.c., e omessa redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori o mancata approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci: posizione del problema	359
2. Contrasti giurisprudenziali. L'indirizzo assunto dalle sezioni unite della Corte regolatrice: incondizionata obbligatorietà di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge fin tanto che la società sia in vita; conseguente irrilevanza della mancanza di attività sociale o della mancata convocazione dell'assemblea o della mancata approvazione del progetto di bilancio da parte di quest'ultima	360
3. L'opposto orientamento scaturito da una precedente decisione della Corte Suprema: impossibilità di determinare il momento nel quale la condotta omissiva degli amministratori assume rilevanza penale quante volte faccia difetto il presupposto dell'approvazione	364
4. Inammissibilità dell'equiparazione dell'omessa partecipazione degli amministratori al procedimento formativo del bilancio all'omesso deposito da parte degli stessi del bilancio divenuto già perfetto con l'approvazione assembleare; conseguente tutela degli interessi dei soci in sede esclusivamente civile.	366

XI.

OMESSA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. La funzione prevalentemente sanzionatoria delle disposizioni penali in materia di società e di consorzi e la violazione di obblighi incombenti agli amministratori	371
---	-----

	<i>pag.</i>
2. L'omessa convocazione dell'assemblea nelle ipotesi previste dalla legge: il difetto di coordinazione, per mancanza di predeterminazione di un termine, fra la norma penale e le norme civili in quella richiamate . . .	374
3. La difficoltà di accertamento dei limiti oggettivi della fattispecie criminosa in esame	376
4. Il « ritardo » quale ipotesi di condotta omissiva e l'esigenza della fissazione di un termine di scadenza ai fini dell'utile compimento dell'attività comandata	379
5. Un parallelo istruttivo: l'ipotesi del « ritardo » nel delitto di omissione di atti di ufficio	380
6. ... e nei delitti di omissione di referto e di omessa denuncia di reato da parte del cittadino	385
7. Il rifiuto di convocazione, esplicito od implicito, immotivato (o illegittimamente motivato) quale sola ipotesi, concretamente configurabile, di punibilità degli amministratori	385

XII.

SULLA OMESSA CONVERSIONE IN TITOLI NOMINATIVI
DI AZIONI AL PORTATORE SMARRITE

1. Nominatività dei titoli azionari e momento consumativo dei reati omissivi propri	387
2. La struttura tipicamente permanente del reato previsto dall'art. 13 r.d.l. 25 ottobre 1941 n. 1148	390
3. La denuncia di sottrazione o di smarrimento di titoli azionari al portatore anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha disposto la nominatività obbligatoria e il problema del coordinamento con l'art. 2006, primo comma, c.c. che esclude la procedura di ammortamento per i titoli al portatore: il pericolo di una <i>duplice circolazione</i> del medesimo titolo	391
4. La mancata presentazione, per la conversione, del titolo quale presupposto per la dichiarazione di decadenza del titolo azionario al portatore e conseguente provvisoria intestazione del titolo nuovo emesso in sua sostituzione alla Cassa depositi e prestiti. Insussistenza di una responsabilità penale <i>ex art. 8 r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148</i>	393
5. La sostituzione delle azioni al portatore denunciate come sottratte o smarrite con altrettante azioni nominative quale messa in circolazione di azioni in numero superiore a quelle rappresentanti un capitale rimasto assolutamente invariato	394
6. La concreta irrilevanza, al fine di evitare il pericolo della duplice circolazione del titolo, della identificazione delle azioni sottratte o smarrite qualora la richiesta di conversione alla società emittente fosse fatta dal terzo possessore di buona fede	398
7. Punibilità a norma dell'art. 2630 n. 1 c.c., degli amministratori della società emittente che dovessero procedere alla conversione delle azioni al portatore sottratte o smarrite in altrettanti titoli nominativi sostitutivi .	400

XIII.

BREVI NOTE SULL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
MEDIANTE ESAGERATA VALUTAZIONE
DEI CONFERIMENTI IN NATURA

	<i>pag.</i>
1. L'art. 2629, secondo comma, c.c. e la previsione normativa di una fraudolenta esagerazione nella valutazione dei conferimenti in natura da parte degli amministratori	403
2. Curiosità e lacune nella disciplina penalistica	405
3. Omesso adempimento dell'obbligo di controllo delle valutazioni operate dall'esperto: inapplicabilità, agli amministratori, del disposto dell'art. 40, cpv., c.p.	406
4. La fraudolenta esagerazione, compiuta dagli amministratori nelle relazioni o nei progetti di bilancio, delle stime esattamente effettuate dall'esperto: punibilità del fatto alla stregua dell'art. 2621, n. 1, c.c.	409
5. La normale irrilevanza penale delle valutazioni mendaci compiute dall'esperto e sue conseguenze per quanto riguarda gli amministratori consapevoli della condotta fraudolenta dell'esperto	410

XIV.

AUMENTO DEL CAPITALE ED ANTICIPAZIONE,
DA PARTE DELLA SOCIETÀ,
DEL VERSAMENTO DELL'IMPORTO
CORRISPONDENTE ALLA QUOTA DEL DIPENDENTE SOCIO

1. Un duplice quesito: acquisto di azioni della società da parte dei dipendenti con pagamento rateale effettuato mediante trattenuta di mensilità e successivi eventuali aumenti di capitale mediante anticipazione, da parte della società stessa, del versamento degli importi corrispondenti alle quote dei dipendenti-soci	413
2. Lo scopo della norma incriminatrice posta dall'art. 2630, primo comma, c.c. e l'irrilevanza penale della semplice agevolazione nelle modalità di pagamento nella prima delle ipotesi prospettate	414
3. Il diverso caso degli aumenti di capitale con effettivo anticipato versamento dei relativi importi da parte della società: fatto conforme al tipo ma inoffensivo dell'interesse protetto?	416
4. Il principio di lesività del fatto e la considerazione del «motivo» del prestito nella dottrina privatistica	417
5. La carenza dell'elemento soggettivo doloso inteso quale coscienza e volontà di tutti gli elementi del fatto tipico	419

XV.

BREVI NOTE SUI NUOVI PROFILI PENALI
DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

1. L'emissione di titoli di credito rappresentativi delle quote unitarie di partecipazione al fondo comune quale caratteristica tipica ed essenziale

	<i>pag.</i>
dei fondi comuni di investimento mobiliare disciplinati dalla legge 23 marzo 1983 n. 77. Applicabilità, comunque, dell'art. 47 c.p. (non punibilità per errore su legge diversa dalla legge penale) per l'ipotesi che, in sede giudiziaria, quella emissione non venisse ritenuta elemento essenziale dell'attività di intermediazione finanziaria contemplata dalla legge in esame	423
2. Il controllo sulla stabilità e liquidità degli intermediari finanziari e le informazioni alla Banca d'Italia: repressione del falso anche colposo? . .	426
3. La trasparenza del mercato mobiliare e la tutela penale del controllo operato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa: passi avanti, rispetto alla legge n. 216 del 1974, e occasioni perdute.	430
4. Le false comunicazioni punibili a norma dell'art. 2621 n. 1 c.c. e le false informazioni alla Banca d'Italia: analogie e incongruenze della disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare con la disciplina del mercato mobiliare attuata con la legge n. 216 del 1974. Opportunità, nel concreto contesto dei metodi di accertamento di eventuali responsabilità penali, del richiamo all'art. 10 della legge bancaria	435

XVI.

*INSIDER TRADING E FRODE SUL MERCATO
DEI VALORI MOBILIARI*

1. L'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157 e i propositi di tutela della <i>par condicio</i> di quanti intendano accedere al mercato dei valori mobiliari . .	441
2. Il dubbio accostamento di una norma incriminatrice della frode sul mercato dei valori mobiliari accanto alle condotte descrittive di <i>insider trading</i> : la sostanziale superfluità della norma incriminatrice in esame a fronte delle vigenti disposizioni in tema di agiotaggio c.d. comune (art. 501 c.p.), bancario (art. 98 legge 7 marzo 1938, n. 141) e societario (art. 2628 c.c.)	444
3. La «idoneità» della condotta fraudolenta ad «influenzare sensibilmente» il prezzo di valori mobiliari e la problematicità del relativo accertamento: conseguente opportunità di una previsione espressa di norme incriminatrici che esprimano in modo evidente il disvalore di singole azioni tipiche	450
4. La preferibilità dell'adozione di misure di carattere preventivo e la mancata considerazione, da parte del legislatore, dei suggerimenti di ordine tecnico prospettati dagli esperti dei mercati finanziari: la concreta utilizzabilità di quei suggerimenti anche sotto il profilo della surriferita esigenza di individuare, per una più efficace repressione delle frodi, gli interventi manipolativi dei corsi dei valori azionari.	453
5. La diffusione a mezzo stampa di notizie false, esagerate o tendenziose e i contrastanti interessi del rigoroso controllo delle fonti di informazione, da un lato, e, dall'altro, della tempestività dell'informazione stessa anche ai fini di un efficiente orientamento del mercato borsistico: il controllo approssimativo della fonte della notizia e la conseguente accettazione del rischio di favorire la diffusione di dati fraudolentemente manipolati	456

XVII.

LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ
DI VIGILANZA BANCARIA E CREDITIZIA

	<i>pag.</i>
1. L'art. 134 T.U. e i suoi precedenti normativi.	461
2. I soggetti attivi del reato e la loro individuazione in base al criterio funzionale oggettivo.	464
3. Il contenuto precettivo del comma 1: conferma della non riferibilità all'art. 2621, n. 1, c.c. delle falsità contenute in comunicazioni istituzionalmente destinate ad un unico destinatario	466
4. La fattispecie residuale, di natura contravvenzionale, del comma 2: incriminabilità del comportamento anche semplicemente colposo	470

XVIII.

I NUOVI ORIZZONTI «POSTUMI» DELL'ART. 38
DELL'ABROGATA LEGGE BANCARIA
(*Variations sérieuses* sulle obbligazioni «indirette»)

1. I dissesti bancari degli anni settanta e l'orientamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità: è obbligazione «indiretta» anche quella stipulata con la società nella quale l'amministratore della banca avesse avuto una partecipazione azionaria o risultasse essere comunque «interessato»	473
2. La ferma presa di posizione assunta dalla dottrina privatistica e penalistica: non è obbligazione «indiretta» quella assunta in eventuale posizione di conflitto di interessi, punibile, in costanza di ogni altro elemento costitutivo, alla stregua dell'art. 2651 c.c., che sanziona il perseguimento dell'interesse extrasociale anche per conto di terzi, ma non <i>ex art. 38 l.b.</i> , che per definizione contempla esclusivamente le operazioni compiute per conto proprio	475
3. Il diritto (civile e penale) giurisprudenziale in una recentissima sentenza civile del giudice di legittimità: è obbligazione «indiretta» anche quella compiuta dall'amministratore della banca con una società controllata dall'azienda di credito	478
4. Il fuorviante richiamo dei giudici civili della Corte regolatrice ad un preteso «precedente» in sede penale della stessa C.S., che aveva viceversa ribadito la necessità che nell'operazione compiuta, direttamente o per interposta persona, dal proprio amministratore la banca avesse assunto la posizione di controparte	481
5. La banale valorizzazione della «sostanza economica» dell'operazione e la persistente demonizzazione delle «categorie formali».	484
6. L'art. 136.2 del nuovo T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e lo strano, imbarazzante silenzio dei giudici civili del Supremo collegio	485

XIX.

LA NORMATIVA PENALE NELLA LEGGE ISTITUTIVA
DELLA CONSOB E IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA
FRA DECISIONI SBAGLIATE, INDIRIZZI COSTRUTTIVI
E PRONUNZIE MANCATE

	<i>pag.</i>
1. Legislazione speciale e interpretazioni “creative”: la prima applicazione degli artt. 5 e 17 l. 216/1974 offerta dalla giurisprudenza “periferica”	489
2. I successivi orientamenti costruttivi della giurisprudenza romana: la nozione di offerta al pubblico e il dibattito dottrinale	493
3. La comunicazione “standardizzata” e la considerazione dei destinatari in quanto appartenenti ad un gruppo quali connotati caratteristici dell’offerta pubblica; conseguente irrilevanza dell’offerta rivolta ai soli azionisti della società, anche quando l’offerta riguardi titoli emessi da una società controllata, e non configurabilità della stessa quale collocamento privato	496
4. L’oggettiva opinabilità della disputa nei suoi termini privatistici e conseguente esclusione della punibilità per errore su una legge diversa dalla legge penale quando abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (art. 47, 2° cpv., c.p.)	499
5. Le cronache economico-finanziarie e una singolare ipotesi di offerta pubblica di acquisto: le ripetute violazioni della legge penale pubblicizzate col mezzo della stampa e le possibili motivazioni all’origine di una pronunzia mancata	500
6. Riflessioni conclusive: necessità di una revisione del sistema sanzionatorio	503

XX.

LE FALSITÀ NEL PROSPETTO INFORMATIVO
INVIATO ALLA CONSOB
EX ART. 18 LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216

1. Le notizie false contenute nel prospetto informativo inviato alla Consob a norma dell’art. 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216 ritenute punibili, da una sentenza (inedita) del Tribunale di Milano, alla stregua dell’art. 2621, n. 1, c.c. quali pretese false comunicazioni sociali	507
2. Comunicazioni al pubblico e comunicazioni agli organi di vigilanza: l’autonomia della disciplina sanzionatoria prevista per queste ultime e conseguente inammissibilità dell’asserita identità fra informativa relativa all’offerta di un determinato prodotto e pubblicità relativa alla gestione della raccolta (già effettuata) di pubblico risparmio	512
3. Inapplicabilità dell’art. 2621, n. 1, c.c. quale norma estranea al disvalore tipico delle false informazioni agli organi di controllo, rappresentato dall’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza; il regime del segreto d’ufficio per talune informazioni inviate all’organo di controllo quale ulteriore dimostrazione dell’assenza del requisito della destinazione al pubblico relativamente ai dati e alle notizie forniti esclusivamente all’organo di vigilanza	517

Parte Terza
LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE SOCIETARIO

I.

MAUVAISES PENSÉES ET AUTRES
SULLE DISPOSIZIONI PENALI DEL PROGETTO
PER LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ

	<i>pag.</i>
1. Tecnica sanzionatoria e progetto di riforma: inutilità di una lezione . .	525
2. Gli artt. 88, 89 e 94 e la indeterminatezza dei destinatari del precetto penale	527
3. Curiosità e lacune nel tentativo di repressione (art. 94) della violazione delle norme relative all'esercizio della vigilanza	529
4. Indovinelli e incongruenze varie a proposito, ancora, dell'art. 94 e degli artt. 92, 93 e 95	531
5. L'entità delle sanzioni per le infrazioni contemplate nel progetto e mancanza di un loro coordinamento con le pene previste, per analoghe ipotesi di reati societari, dalla legislazione vigente	534

II.

VARIAZIONI « IN CANONE » SULLE DISPOSIZIONI PENALI
DEL NUOVO PROGETTO DI RIFORMA
DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

1. Prologo: il primo progetto (1966) di riforma della disciplina delle società commerciali e il suo epilogo.	539
2. Il nuovo schema di disegno di legge: permanenza del carattere meramente sanzionatorio delle norme incriminatrici	540
3. La scarsa efficacia del progettato sistema repressivo per la persistente previsione di condotte punibili con la sola pena dell'ammenda	542
4. La violazione degli obblighi relativi all'intervento in assemblea, al verbale dell'assemblea e all'informazione dei soci e la mancata eliminazione delle assurde difficoltà di individuazione dei destinatari dell'obbligo	543
5. La violazione degli obblighi relativi alla convocazione dell'assemblea e la perdurante incertezza sul contenuto dell'obbligo che si pretende violato	546
6. Fine delle variazioni	549

III.

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI:
UNA RIFORMA FACETA

1. Lo Schema di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario e le modifiche apportate al testo originario in occasione della sua presentazione al Parlamento per l'approvazione: la previsione di tre di-

	<i>pag.</i>
stinte ipotesi di reato secondo che la falsa rappresentazione o informazione sulle condizioni economico-finanziarie della società abbia, o meno, arrecato danno, e secondo che si tratti di società quotata alla borsa valori, oppure no.	552
2. Insussistenza del reato qualora il mendacio non alteri « sensibilmente » i dati sulle condizioni economico-patrimoniali della società. L'indicazione di « soglie quantitative » entro le quali l'inveritiera rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società non costituisce mendacio penalmente rilevante.	554
3. Gli assurdi parametri del fatturato, dell'utile lordo o dell'utile netto, prospettati in dottrina per stabilire la concreta rilevanza penale della falsa rappresentazione della situazione societaria.	558
4. La falsità nella enunciazione della causale di determinate poste di bilancio e sua irrilevanza quante volte non incida sulla rappresentazione del conto economico e quindi sulla situazione economico-patrimoniale della società. Non è pertanto falsità nella causale, ed è quindi informazione penalmente rilevante, dichiarare mendacemente il reddito della gestione derivato da proventi ordinari anziché da proventi straordinari	562
5. I nuovi profili sanzionatori delle varie ipotesi di false comunicazioni sociali caratterizzati da una singolare « indulgenza plenaria » non altrimenti spiegabile se non nell'unico intento di propiziare al meglio l'avvento gioioso della prescrizione del reato. La responsabilità della magistratura nel concedere, come nel negare, le circostanze attenuanti generiche: due casi esemplari — <i>rectius</i> : scandalosi — di pessimo uso della discrezionalità nella commisurazione della pena	566
6. La nuova normativa sotto il profilo dei contenuti: l'esigenza di un danno concretamente verificatosi e i suoi immaginari fondamenti <i>a)</i> nella pretesa tutela, attraverso l'incriminazione delle false comunicazioni sociali, di interessi esclusivamente privati; e <i>b)</i> nella analogia col delitto di truffa: la vocazione all'imbroglio il solo punto in comune ad entrambi i reati	570
7. La perseguibilità a querela (da parte del solo socio) delle false comunicazioni sociali « non dannose » in società non quotata: gli aspetti curiosi dell'innovazione introdotta dalla riforma e il suo « passo indietro » nella concezione della società per azioni.	573
8. L'ingenua limitazione della rilevanza penale dell'omessa informativa sulle condizioni economico-patrimoniali della società alle sole comunicazioni « imposte dalla legge »: un pastrocchio per cercare di liquidare in fretta ogni velleità di trasparenza	575

IV.

IL FALSO IN BILANCIO E IL PENDOLARISMO
DELLE COSCIENZE

1. Una inaccettabile impostazione metodologica nel richiamo agli errori della giurisprudenza per giustificare lo stravolgimento della pregressa disciplina delle false comunicazioni sociali	579
--	-----

	<i>pag.</i>
2. L'art. 2423 c.c. e l'astratta possibilità di un conteggio fatto anche alla presenza dell'oste (compiacente)	583
3. Qualche dato concreto per una consapevole valutazione della oggettiva immoralità della c.d. «soglia quantitativa»	586
4. L'integrale (oggettiva) falsità del conclamato avallo della «Securities Exchange Commission» sulla pretesa rilevanza della c.d. significatività del falso ai fini della sua punibilità: un legislatore «stupido o in mala fede»? La lezione di Cicerone sulle leggi «ad hominem»	589

V.

LA SAPIENZA GRECA
E LE «ARGOMENTAZIONI SCADENTI»

1. Il suggerimento di Aristotele	593
2. La totale assenza di attenzione per i problemi veri e la estraneità della riforma alla tutela dell'interesse generale.	598
3. Il «contributo» di certa giurisprudenza all'avvento della normativa penale societaria di nuovo conio e la maggiore coerenza ed apprezzabile sincerità di una uniforme <i>reductio</i> di tutti i delitti in reati contravvenzionali punibili con la sola pena dell'ammenda	600

VI.

RILIEVI PRELIMINARI INTORNO A UN DISEGNO DI LEGGE
SULLA REPRESSIONE PENALE DELL'ATTIVITÀ
DI *INSIDER TRADING*

1. L'art. 5 dello schema di testo legislativo elaborato dal Comitato ristretto della VI Commissione permanente Finanza della Camera dei Deputati in data 25 gennaio 1989	605
2. La prevista «collaborazione della Guardia di Finanza» su richiesta della Consob per eventuali «ulteriori indagini»: l'ambiguità della formula del progettato disegno di legge e le ripercussioni largamente negative di un intervento «collaborativo» di un organo di polizia giudiziaria	606
3. Il contrasto dell'art. 5 del progetto in questione con l'art. 2 della legge 7 giugno 1974, n. 216	607
4. L'inutilità, in ogni caso, della prospettata «collaborazione» di organi esterni e privi della specifica professionalità a fronte del «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione»	608
5. Una proposta di modifica dell'art. 5 nel solco dell'art. 10 della legge bancaria: obbligo, tuttavia, del presidente della Commissione di fare rapporto all'autorità giudiziaria allorquando sia ravvisabile «il fondato sospetto di violazione di norme penali»	609

VII.

AZIENDE DI CREDITO E REPRESSIONE
DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI
(Appunti intorno a recenti disegni di legge)

	<i>pag.</i>
1. La segnalazione, prevista da un primo disegno di legge, delle operazioni compiute dalla banca quali che siano la movimentazione di denaro, i mezzi di pagamento e la cifra	611
2. La descrizione della condotta criminosa, in un secondo disegno di legge, in termini che per la loro genericità non consentirebbero l'individuazione, con sufficiente precisione, del comportamento penalmente sanzionato	614
3. La previsione, in un terzo disegno di legge, dell'illecito contravvenzionale e la pericolosa legittimazione dell'accertamento di una condotta anche semplicemente colposa.	615
4. La sentenza di condanna anche « non definitiva » per qualsiasi reato societario e fallimentare quale presupposto per la sospensione dalle cariche di amministratore, sindaco e direttore generale di un istituto di credito	617